

**S e n t e n z a T A R L A Z I O**  
**n. 09957/2009 Registro Sentenze**  
**n.03324/20009 Registro Ricorsi**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 3324 del 2009, proposto da: Nicolò Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Tortorella, con domicilio eletto presso Marco Tortorella in Roma, via G. Antonelli, 4;

**contro**

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, Ministero Istruzione, Università e Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria;

**per l'annullamento**

**SILENZIO RIFIUTO SULL'ISTANZA DI ATTIVAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA PROVA ATTITUDINALE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE DEGLI ODONTOIATRI.**

Visto il ricorso con i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Min del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione, Università e Ricerca;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2009 il dott. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Preso atto, a verbale di udienza, della rinuncia alla domanda cautelare proposta con il ricorso, dichiarata dal difensore di parte ricorrente;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO e DIRITTO**

Il ricorrente premette di essere stato immatricolato al corso di medicina e chirurgia dell'Università di Padova nell'anno accademico 1980-1981; di essersi laureato il 3 novembre 1988; di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di medico nel 1988 e di essere iscritto all'albo dei medici chirurghi di Reggio Calabria ed anche a quello degli odontoiatri ai sensi dell'art. 2 della L. 24.7.1985 n.409.

A seguito della comunicazione del 31 luglio 2008 con cui il predetto ordine dei Medici di Reggio Calabria gli rendeva noto la cancellazione dall'Albo degli odontoiatri, il ricorrente ha prodotto un'istanza-diffida del 19 settembre 2009 ad indire una nuova prova attitudinale ex d.lgs. 13 ottobre 1998 n. 386, ai fini dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri.

Con il presente ricorso il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalle amministrazioni intime, di cui all'epigrafe deducendo due profili di censura relativi alla violazione degli articoli 3, e 97 della Costituzione e del decreto legislativo 13 ottobre 1998 n. 386; nonché eccesso di potere per sviamento.

Alla Camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

La questione è già stata esaminata dalla Sezione in senso favorevole alle prospettazioni del ricorrente con decisione confermate dal Giudice di Appello (cfr. Sezione III-quater, n. 10961/2007, Consiglio Stato, sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2556).

Come esattamente ricordato con il primo motivo per i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85, in possesso della relativa abilitazione, l'art. 1 del predetto d.lgs. n.386 prevede la possibilità di iscrizione all'albo degli odontoiatri previo superamento di prova attitudinale; non prevedeva un termine di scadenza per la domanda.

Inoltre, come rilevato con il secondo motivo, il 20 ottobre 2005 è entrata in vigore la direttiva n. 2005/36/CE, pertinente al riconoscimento delle qualifiche professionali: disposizioni comunitarie incorporate nell'ordinamento italiano con d.lgs.n. 206/2007, conferma l'obbligo di provvedere del Ministero della salute, ad una nuova prova attitudinale, tenuto conto del fatto che un'interpretazione dell'art. 1, d.lgs. n. 386/1998, non legittimante la possibilità di nuove prove per chi non abbia potuto partecipare alla prima di esse o non l'abbia superata, contrasterebbe con tutti i principi costituzionali in materia di parità di trattamento e di libertà di scelta dell'attività lavorativa.

In definitiva la prova è senz'altro reiterabile dato che nessuna norma vieta la ripetizione delle prove attitudinali di cui all'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 386/1998, e che la disposizione che prevedeva il decreto da emettersi entro 18 mesi doveva essere solo considerato norma di "prima applicazione".

D'altra parte, una interpretazione della disposizione che non consentisse la possibilità di effettuare nuove prove attitudinali per coloro che non abbiano partecipato alla prima (come per il ricorrente), ovvero non l'abbiano superata; urterebbe con i principi costituzionali relativi alla parità di trattamento ed alla libertà del lavoro di cui agli artt. 3, 4 e 35, Cost. .

Il Ministero della Salute ha, dunque, l'obbligo di indire una nuova prova attitudinale, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 1, d.lgs. n. 386/1998.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tar Lazio Sez. III° Quater

1. accoglie il ricorso di cui in epigrafe e per l'effetto dichiara l'obbligo di indire una nuova prova attitudinale, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 1, d.lgs. n. 386/1998.

2. Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del presente giudizio che sono liquidate in complessivi € 2,000,00 di cui € 500 per spese in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Di Giuseppe, Presidente

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO